



COMUNE DI SINNAI
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 154 Data 12/12/2012	OGGETTO:	Approvazione di uno schema di convenzione con le Forze dell'Ordine per la consultazione dell'anagrafe on-line.
---	-----------------	---

L'anno duemiladodici il giorno dodici del mese di dicembre alle ore 8,30 e prosiegua presso la sala comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

		Presenti	Assenti
Maria Barbara PUSCEDDU	SINDACO	X	
Alessandro ORRU'	Vice SINDACO	X	
Roberto DEMONTIS	Assessore	X	
Giuseppe FLORIS	Assessore	X	
Massimo LEONI	Assessore	X	
Franco MATTA	Assessore	X	
Giuseppe MELIS	Assessore	X	
Andrea ORRU'	Assessore	X	
TOTALE		8	0

Presiede il Sindaco MARIA BARBARA PUSCEDDU.

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Raffaele Cossu

Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla proposta di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI E RICHIAMATI:

- l'art. 37 del DPR n. 223/1989, in base al quale "le persone appositamente incaricate dall'autorità giudiziaria e gli appartenenti alle forze dell'ordine ed al Corpo della Guardia di Finanza" possono avere accesso all'Ufficio di Anagrafe e alla consultazione diretta degli atti anagrafici, anche attraverso un collegamento telematico;
- l'art. 43 del DPR n. 445/2000, secondo cui "Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali";

- l'art. 50 del D.Lgs. n. 82/2005, che dispone che "I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.

Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive;

- è fatto comunque salvo il disposto dell'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.”;
- l'art. 54 del D.Lgs. n. 196/2003, che prevede che "Nei casi in cui le autorità di pubblica sicurezza o le forze di polizia possono acquisire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento dati, informazioni, atti e documenti da altri soggetti, l'acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tal fine gli organi o uffici interessati possono avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi organi o uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 11. Le convenzioni-tipo sono adottate dal Ministero dell'interno, su conforme parere del Garante, e stabiliscono le modalità dei collegamenti e degli accessi anche al fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli dati necessari al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 53.”;

PRECISATO CHE l'Amministrazione ha già provveduto ad installare un apposito software che permette la consultazione on-line dei dati contenuti nell'anagrafe comunale, nel rispetto di tutti i requisiti previsti in materia di sicurezza dei dati personali;

CONSIDERATO CHE l'accesso via web alla banca dati dell'anagrafe comunale consente una maggiore efficienza ed efficacia, nonché raccolta tempestiva delle informazioni, dell'attività di pubblica sicurezza, oltre ad una semplificazione dell'attività degli uffici comunali;

RITENUTO di provvedere in merito, approvando uno schema di convenzione, allegato al presente atto, che regola le modalità di accesso e consultazione dei dati contenuti nell'anagrafe comunale;

DATO ATTO CHE al momento non esiste alcuno schema già approvato dal Garante (secondo la previsione dell'art. 54 del D.Lgs. n. 196/2003 sopra citato), e quindi si può fare genericamente riferimento alle varie pronunce intervenute negli ultimi anni a cura del Garante per la privacy;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla **regolarità tecnica**, espresso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e riportato in calce al presente provvedimento;

CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese;

DELIBERA

- 1) Di approvare lo schema di convenzione con le forze dell'ordine per la consultazione dell'anagrafe on-line, formato da n. 4 articoli, compreso lo schema di richiesta delle credenziali, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) Di dare atto che la convenzione verrà sottoscritta dal Sindaco in qualità di titolare del trattamento dei dati;

- 3) Di dare atto inoltre che dal punto di vista tecnico la responsabilità di sistema è affidata al Responsabile del Settore AAGG e Personale;
- 4) Di precisare che, preliminarmente all'attivazione della consultazione on-line, l'autorità di pubblica sicurezza che sottoscrive la convenzione comunicherà le generalità delle persone che saranno abilitate all'accesso, le quali dovranno rispettare le misure di sicurezza previste dall'all. B del D.Lgs. n. 196/2003;
- 5) Di dichiarare, con separata votazione resa all'unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Maria Barbara PUSCEDDU

IL Vice SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Raffaele Cossu

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Art. 49 D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

- FAVOREVOLE -

Data, 10/12/2012

**Il Responsabile
del Settore Affari Generali e Personale**

F.to Dott. Simone Farris

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL'ATTO

La presente deliberazione è stata affissa oggi all'albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 13.12.1994 n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai Capigruppo consiliari.

Sinnai, 13/12/2012

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Raffaele Cossu

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

è divenuta esecutiva il giorno 12/12/2012, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267, poiché dichiarata immediatamente eseguibile.

Sinnai, 13/12/2012

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Raffaele Cossu

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.

Sinnai, 13/12/2012

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Cardia